

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1184

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del tesoro
(BARUCCI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 APRILE 1993

Partecipazione dell'Italia all'aumento generale del capitale
dell'*International Finance Corporation* (IFC)

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	5
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI.— L'*International Finance Corporation* (IFC), istituzione del Gruppo Banca Mondiale, fu creata nel 1956 con lo scopo di assistere la crescita economica dei Paesi in via di sviluppo (PVS) attraverso il sostegno diretto allo sviluppo del settore privato: in tal modo essa veniva ad integrare l'attività della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS), rivolta esclusivamente a favore del settore pubblico.

In particolare, come disposto dall'articolo 1 del suo statuto, l'IFC promuove lo sviluppo delle imprese private produttive dei Paesi emergenti mediante l'assistenza finanziaria diretta, la mobilitazione di capitali privati, nazionali ed esteri, la consulenza prestata ai governi ed alle imprese stesse. Pertanto, l'IFC:

in associazione con investitori privati, ed in tutti quei casi in cui non è disponibile altro capitale privato a condizioni eque, finanzia la creazione, l'ammodernamento e l'espansione delle imprese private attraverso investimenti per i quali non richiede alcuna garanzia da parte dei governi interessati;

individua opportunità di investimento e cerca di mobilitare capitali privati ed *expertise*;

cerca di creare nei Paesi membri un più favorevole *business environment* in grado di attirare maggiori flussi di capitali privati verso investimenti produttivi.

Al momento della sua costituzione, il 20 luglio 1956, 32 Paesi firmarono l'atto di adesione allo statuto della IFC e sottoscrisero azioni per un capitale totale di 78.400.000 dollari.

L'Italia è entrata a far parte della IFC nel 1956, in virtù della legge 23 dicembre 1956, n. 1597, che ha dato piena ed intera esecu-

zione allo statuto della stessa, ed ha autorizzato la sottoscrizione di una quota di capitale di 1.994.000 dollari.

Nel 1978 l'IFC ha deciso un primo aumento generale del proprio capitale, portandolo a 650 milioni di dollari. L'Italia ha partecipato a tale aumento sottoscrivendo, ai sensi della legge 29 settembre 1980, n. 579, 17.120 azioni per un ammontare pari a dollari USA 17.120.000.

Nel 1985 l'IFC ha dato corso ad un secondo aumento generale di capitale, pari sempre a 650 milioni di dollari. L'Italia ha partecipato a questo aumento in virtù della legge 28 ottobre 1986, n. 733, sottoscrivendo una quota di capitale pari a dollari USA 22.828.000.

Nel dicembre 1989 è stato deciso di consentire ad alcuni Paesi membri dell'IFC di sottoscrivere azioni aggiuntive a valere sulle azioni autorizzate con l'ultimo aumento di capitale del 1985, e rimaste non assegnate a Paesi membri.

I Paesi interessati a questa operazione erano la Francia, l'India, l'Italia e il Giappone. Nel caso particolare dell'Italia e dell'India l'effetto è stato quello di riallineare le proprie quote di partecipazione a quelle del Canada.

Con legge 11 febbraio 1991, n. 45, l'Italia ha pertanto sottoscritto 4.034 azioni del valore di 1.000 dollari l'una, per un totale quindi di 4.034.000 dollari USA correnti.

Oggi l'IFC, sulla base della sua solida posizione finanziaria e della sua lunga esperienza, è senza dubbio la fonte più importante di finanziamento diretto per i progetti del settore privato nei PVS. Questa importanza è destinata a crescere nel prossimo futuro in considerazione sia dei grandi processi di trasformazione economica che stanno avvenendo nell'Europa centro-orientale, sia della tendenza ormai diffu-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sa e consolidata che attribuisce al settore privato una funzione determinante nel processo di sviluppo.

È quindi in un contesto di considerevole espansione della domanda per i servizi dell'IFC che si inserisce il terzo aumento di capitale della IFC stessa, pari ad un miliardo di dollari. Approvato dal *Board* dei Governatori il 4 maggio 1992, esso eleva la base capitale a 2,3 miliardi di dollari complessivi. Con queste nuove risorse addizionali l'IFC prevede di:

1) incrementare la propria attività di finanziamenti, ad un tasso dell'11 per cento circa all'anno, per il decennio in corso;

2) perseguire le priorità operative fissate per gli anni '90 (assistenza alle piccole e medie imprese, sviluppo dei mercati interni di capitali, finanziamento di infrastrutture, privatizzazioni e ristrutturazioni di sanità, ampliamento dei servizi di consulenza);

3) raggiungere un maggior equilibrio regionale (infatti, continuando a soddisfare la forte domanda proveniente da America Latina ed Asia, l'IFC intende affermare la propria presenza nell'Europa centro-orientale, espandersi nel Medio-Oriente ed intensificare il proprio impegno nell'Africa subsahariana).

L'Italia, che ha votato a favore dell'aumento di capitale, dovrà sottoscrivere 35.366 azioni (ovvero 3,54 per cento sul totale) del valore di 1.000 dollari l'una, per un totale di 35.366.000 dollari USA correnti, da versare in cinque rate annuali di

uguale importo. In tal modo le azioni complessivamente sottoscritte dall'Italia fin dall'inizio della sua partecipazione ammontano a 81.342, corrispondenti ad una quota percentuale pari al 3,54 per cento, che allinea il nostro Paese a Canada ed a India, e lo vede preceduto solo da Stati Uniti d'America, Giappone, Germania, Francia e Regno Unito.

Con questa partecipazione l'Italia continuerà a mantenere una posizione di rilievo anche in questo particolare organismo finanziario che, promuovendo il trasferimento di capitali privati e delle connesse tecnologie e *staff* professionali verso i Paesi meno avanzati, si è rivelato efficace strumento da affiancare alle forme tradizionali di aiuto allo sviluppo.

Il nostro Paese, inoltre, avrà maggiori possibilità di incrementare il flusso totale dei propri investimenti diretti nei Paesi emergenti. Infatti per il settore imprenditoriale italiano si dischiudono opportunità di affermarsi in aree geografiche di tradizionale interesse per l'Italia o nelle quali sono già in atto tentativi di penetrazione economica. Il coinvolgimento dell'IFC in progetti di investimento in queste aree geografiche potrebbe, infatti, fungere da catalizzatore per le imprese italiane incoraggiate ad intervenire proprio dalla presenza «rassicurante» della *Corporation*.

È stato quindi predisposto l'unito disegno di legge, che all'articolo 1 autorizza la sottoscrizione italiana dell'aumento di capitale in questione ed all'articolo 2 indica i necessari mezzi di copertura finanziaria.

RELAZIONE TECNICA

La quota di sottoscrizione italiana relativa al disegno di legge in oggetto è pari a 35.366.000 dollari USA correnti, da versare in cinque rate uguali annuali, a decorrere dal 1993.

L'onere finanziario è stato calcolato indicativamente in lire 60.000.000.000.

Alla copertura dell'onere suddetto si provvederà mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, utilizzando a tal fine parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia all'aumento del capitale della *International Finance Corporation* (IFC), della quale l'Italia fa parte in virtù della legge 23 dicembre 1956, n. 1597, che ha dato piena ed intera esecuzione allo statuto dell'IFC.

2. Il contributo di cui al presente articolo è fissato nella misura di dollari USA 35.366.000, da versare in cinque rate uguali annuali, a partire dal 1993.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 60 miliardi e ripartito in rate costanti di lire 12 miliardi per ciascuno degli anni dal 1993 al 1997, si provvede, per il triennio 1993-1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.